RIORDINAMENTO DEI RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO

Art. 6

I periodi di'anzianita' di grado normalmente richiesti per l'avanzamento, sono ridotti alla meta' per il periodo di tre anni dalla entrata in vigore della presente legge, per la promozione ai gradi 7° e 6° del ruolo di cui alla tabella A, ed ai gradi 7°, 6° e 5° del ruolo di cui alle tabelle B e C dell'allegato I alla presente legge.

Il periodo di anzianita' di grado normalmente richiesto per la promozione al grado 5° della tabella A dell'allegato I alla presente legge, e' ridotto alla meta' per il periodo di un anno e sei mesi dalla data di cui al comma precedente.

Peraltro, in attuazione del presente articolo, nessun funzionario potra' conseguire piu' di una promozione.

Versione in vigore dal 4 luglio 1940, non più in vigore dal 5 febbraio 1942 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno
Estremi	Legge 16 giugno 1940, n. 721
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-dei-ruoli-organici-del-personale-dell-amministrazione/art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it